

Rapporto al messaggio 4127

Della Commissione della legislazione sui messaggi 2 luglio 1993 e 16 marzo 1994 concernenti la modifica della Legge di applicazione 2 aprile 1975 della Legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971

1. PREMESSA

I messaggi del Consiglio di Stato del 2 luglio 1993, rispettivamente del 16 marzo 1994, hanno per scopo le modifiche della legge cantonale di applicazione alla Legge federale contro l'inquinamento delle acque (LALIA). Queste modifiche si rendono necessarie perché nel frattempo (1° novembre 1992) è entrata in vigore la Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAC) che ha abrogato la Legge federale contro l'inquinamento delle acque (LIA). I Cantoni sono quindi tenuti a emanare una nuova legge di applicazione adeguata alle norme contenute nella LPAC, ma ciò richiede ancora i necessari tempi di preparazione. Poiché le modifiche intervenute a livello federale sono di notevole portata, soprattutto finanziaria, il Consiglio di Stato ha ritenuto necessario e urgente apportare in tempi brevi le modifiche alla LALIA che per ora consentono di adattare, nell'applicazione pratica, le disposizioni federali.

2. LE MODIFICHE

La differenza fondamentale intervenuta a livello federale per quel che concerne le modalità della determinazione e dell'assegnazione dei sussidi federali sta nel fatto che, mentre la LIA li assegnava direttamente ai Comuni, la LPAC (art. 61 cpv. 1) prevede quali destinatari i Cantoni in base alla loro capacità finanziaria (Ordinanza 21 dicembre 1993). Le nuove disposizioni federali prevedono un'aliquota che va dal 15% al 45% dei costi computabili per gli impianti di depurazione e di evacuazione e dal 15% al 35% per le opere di smaltimento dei rifiuti (art. 62 LPAC). Ciò significa che il nostro Cantone riceve un sussidio del 39% per la prima categoria di interventi e del 31% per la seconda, dedotto di 10 punti dal 1993 al 1995 a causa delle misure di risparmio federali.

Sussidi per gli impianti di evacuazione e di depurazione (art. 116 e 117)

Siccome la LALIA prevede che il sussidio cantonale è, nel suo ammontare, legato a quello versato dalla Confederazione, senza la modifica proposta ne deriverebbe un notevole aumento dell'onere a carico del Cantone e una disparità di trattamento, con capacità finanziaria diversa.

La novella legislativa prevede quindi di fissare l'aliquota del sussidio cantonale in proporzione alla capacità finanziaria del Comune, risultante dagli indici fiscali-finanziari, riveduti ogni due anni.

Ne consegue che la determinazione del sussidio cantonale avverrà, con le nuove disposizioni, fondandosi sullo stesso principio della forza finanziaria dei Comuni, ciò che in precedenza avveniva soltanto per le opere non sussidiate dalla Confederazione (vecchio art. 117 LALIA).

Comunque ai Comuni viene garantito lo stesso sussidio globale che in precedenza: tanto per le opere sussidiate dalla Confederazione, quanto per quelle non sussidiate.

Sussidi supplementari (art. 118)

Il Consiglio di Stato ha ritenuto inoltre opportuno approfittare di questa riforma legislativa per modificare anche l'art. 118 della LALIA, che prevede un sussidio supplementare del Cantone per coprire la parte dei costi a carico dei Comuni non prelevata dagli stessi con i contributi di costruzione previsti dagli art. 96 e segg. LALIA.

Infatti l'art. 99 prevede che il contributo prelevato dal Comune non può eccedere il 3% del valore di stima del fondo in oggetto, mentre al Comune è lasciato la scelta di fissare fra il 60% e l'80% del costo effettivo dell'opera la misura complessiva dei contributi da richiedere ai proprietari dei fondi. Quindi, con la regolamentazione vigente, si può verificare la conseguenza non voluta dal legislatore, secondo la quale il Cantone è chiamato a versare un sussidio supplementare maggiore soltanto a dipendenza della scelta operata dal Comune di fissare in modo più o meno elevato la percentuale dei contributi da prelevare (fra il 60% e l'80%).

Un altro effetto della normativa in vigore è quello per cui un Comune finanziariamente forte o medio, riducendo al minimo la misura complessiva del contributo da prelevare, potrebbe beneficiare del sussidio supplementare previsto dall'art. 118 LALIA.

Per ovviare a queste conseguenze, contrarie al principio secondo il quale l' aiuto del Cantone è proporzionato alla forza fiscale-finanziaria del Comune, il Consiglio di Stato propone di modificare l' art. 118 nel senso che il sussidio supplementare è accordato soltanto limitatamente al raggiungimento della quota del 60% del costo effettivo dell' opera e versato decorsi 15 anni dalla conclusione dei lavori, per tener conto di quanto prevede l' art. 100 dell' attuale LALIA.

Sussidi per impianti di trattamento dei rifiuti (art. 121)

Come detto in precedenza la nuova LPAc fissa un sussidio federale del 31% (ridotto al 21% a causa delle misure di risparmio) per questo tipo di impianti.

Se si dovesse applicare la norma cantonale in vigore, il Cantone dovrebbe quindi versare a sua volta la stessa percentuale di sussidio, il che comporterebbe un onere finanziario supplementare notevole.

Con il messaggio in discussione, tenuto conto dell' orientamento cantonale di adottare soluzioni interregionali o cantonali per questo impianto, si propone di ancorare l' entità del sussidio non alla forza finanziaria del destinatario, ma all' estensione del comprensorio di influenza dell' impianto quale criterio principale e alla forza finanziaria del destinatario, in via subordinata. Tanto per gli impianti sussidiati dalla Confederazione, quanto per quelli che non ne beneficiano, l' ammontare complessivo del sussidio non può superare il 50% dei costi di investimento.

Occorre tenere presente che l' art. 113, già attualmente, prevede la possibilità di sussidiare impianti costruiti da privati. Per chiarire maggiormente il rapporto fra il Cantone e il privato, non soltanto nell' ottica del sussidiamento, il Consiglio di Stato ha sottoposto alla Commissione una diversa formulazione del nuovo art. 121, distinguendo fra impianti pubblici e privati.

Questi ultimi (art. 121a) possono beneficiare degli stessi sussidi previsti per quelli pubblici, sempre alla condizione che rivestano una funzione di interesse pubblico, ma spetta all' autorità concedente la facoltà di stabilire, caso per caso, le condizioni e le modalità per il versamento, nonché il destinatario dei sussidi federale e cantonale.

In particolare per gli interventi previsti dall' art. 69 cpv. 1 lett. c) il Consiglio di Stato prevede un' ulteriore garanzia di controllo nel senso che il sussidio viene assegnato dall' autorità concedente (Gran Consiglio) al Consiglio di Stato o agli Enti di diritto pubblico allo scopo di diminuire il costo del trattamento dei rifiuti a carico dei Comuni.

Essendo allo studio l' istituzione di un Ente di diritto pubblico con comprensorio esteso a tutto il Cantone, il Consiglio di Stato prevede la necessità di riprendere e meglio specificare in un atto legislativo futuro, nonché nelle eventuali concessioni stipulate fra l' Ente stesso e ditte private cui venisse delegata la costruzione e gestione degli impianti, questi principi e in particolare l' ammontare delle tariffe per gli utenti.

In ogni caso la modifica della LALIA precisa che l' erogazione del sussidio deve comunque essere fatta dipendere dalla prova del funzionamento dell' impianto.

3. RISPOSTA AD ATTI PARLAMENTARI

Con queste modifiche il Consiglio di Stato ritiene evasi positivamente due atti parlamentari:

a) la mozione dell' on. Sergio Salvioni del 20 ottobre 1986 relativa ad una corretta applicazione dell' art. 99 cpv. 4 LALIA in materia di calcolo del contributo di costruzione per rapporto alla stima dei fondi. Introducendo il concetto di contributo provvisorio (art. 99 nuovo) e di contributo definitivo (art. 99a nuovo) nonché l' obbligo di effettuare una revisione generale dei valori di stima prima del calcolo di quello definitivo, vengono eliminate le disparità di trattamento e le distorsioni denunciate nella mozione;

b) l' iniziativa parlamentare dell' on. Agostino Bianda del 17 aprile 1989 che praticamente rilevava gli stessi problemi.

4. MESSAGGIO AGGIUNTIVO (N. 4127 A) del 16 marzo 1994

La nuova LPAc ha abrogato l' art. 16 LIA che costituiva la base legale per l' istituzione del piano cantonale di risanamento (PCR). Infatti la pianificazione a livello cantonale in materia di smaltimento dei rifiuti e i relativi provvedimenti operativi, come pure quella concernente l' ubicazione dei vari impianti di depurazione delle acque vengono già regolate nell' ambito del Piano direttore (PD), dei Piani di utilizzazione cantonale (PUC), nonché dei Piani regolatori comunali (PR).

Ne consegue che vengono abrogati, con il messaggio aggiuntivo, gli art. 13-17 e modificati gli art. 3, 9 e 12 dove si tratta il Piano di risanamento cantonale. Parimenti viene modificato l' art. 9 cpv. 2 lett. d) della Legge concernente l' istituzione di un Ente per lo smaltimento dei rifiuti del Sottoceneri del 20 giugno 1988.

Con queste considerazioni la Commissione della legislazione invita il Gran Consiglio ad approvare i messaggi ed il testo di legge proposto con le modifiche apportate dal Dipartimento del territorio e dalla Commissione stessa.

Per la Commissione della legislazione:

Carla Agustoni, relatrice

Agustoni E. - Alfier - Bernasconi Benito -

Bizzozero - Bobbià - Brunoni - Catenazzi -

Fiori - Marzorini Righinetti - Staffieri - Verda.

Disegno di

LEGGE

di applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque dell' 8 ottobre 1971, del 2 aprile 1975; modifica

LEGGE

concernente l'istituzione di un Ente per lo smaltimento dei rifiuti del Sottoceneri del 20 giugno 1988; modifica

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visti i messaggi 2 giugno 1993 n. 4127 e 16 marzo 1994 n. 4127A e il rapporto 15 aprile 1994 n. 4127R/4127A R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

I.

La legge di applicazione della legge federale contro l' inquinamento delle acque dell' 8 ottobre 1971, del 2 aprile 1974 é così modificata:

Art. 3 cpv. 3

3 Esso fissa l' ubicazione e i procedimenti degli impianti di riciclaggio o di eliminazione dei rifiuti e delle discariche controllate, nonché delle stazioni di depurazione.

Art. 9

Se ragioni di interesse pubblico lo esigono, il Consiglio di Stato, fatta riserva per le competenze affidate ad Enti di diritto pubblico istituiti dal Gran Consiglio conformemente all' art. 2 lett. a), può istituire Consorzi di Comuni per l' esecuzione dei provvedimenti che la presente legge attribuisce ai Comuni e, in particolare, per:

- a) invariata
- b) invariata
- c) invariata
- d) invariata
- e) invariata

Art. 12 cpv. 2

2 La pianificazione si esplicita segnatamente per il tramite del progetto generale delle canalizzazioni, del piano direttore delle canalizzazioni, del piano dei settori di protezione, del piano delle zone di protezione delle acque sotterranee e del piano delle aree di protezione delle acque sotterranee.

Art. 13

Abrogato

Art. 14
Abrogato

Art. 15
Abrogato

Art. 16
Abrogato

Art. 17
Abrogato

Capo X - Regolamento delle canalizzazioni contributi e tasse

Art. 99
d) Calcolo dei contributi

1. provvisorio:

1 Il contributo provvisorio é calcolato dal Municipio sulla base del costo preventivo dell' opera e in proporzione al valore ufficiale di stima dei fondi o dei diritti reali limitati, ritenuto che non può superare il 3% del valore di stima.

2 Abrogato

3 Invariato

4 Invariato

Art. 99 a (nuovo)

2. Definitivo

1 Il contributo é definitivamente calcolato dal Municipio sulla base del costo consuntivo dell' opera e in proporzione al valore ufficiale di stima dei fondi o dei diritti reali limitati, ritenuto che non può superare il 3% del valore di stima.

2 Prima del calcolo del contributo definitivo, deve essere eseguita la revisione generale dei valori di stima.

3 Il contributo deve essere aumentato o diminuito quando vi sia una manifesta divergenza dal normale rapporto tra il valore ufficiale di stima e gli equivalenti di abitanti.

Art. 113

Il sussidio é accordato agli enti di diritto pubblico, ai Comuni e ai Consorzi; nel caso di cui all' art. 121a può essere accordato anche a privati.

Capo XI - Sussidi

Art. 116
Impianti di evacuazione e di depurazione

a) Sussidio cantonale:

1 Il sussidio cantonale per gli impianti pubblici di evacuazione e di depurazione é calcolato in base alla capacità finanziaria dei Comuni, risultante dagli indici fiscali-finanziari dei Comuni ticinesi.

2 Per opere sussidiate dalla Confederazione il sussidio é il seguente:

a) per Comuni finanziariamente forti:

- 15% (gruppo I, zona superiore)

- 25% (gruppo I, zona inferiore)

b) per Comuni finanziariamente medi:

- 35% (gruppo II, zona superiore e inferiore)

c) per Comuni finanziariamente deboli:

- 45% per un massimo complessivo dell' 80% (gruppo III)

3 Per opere non sussidiate dalla Confederazione il sussidio é il seguente:

a) per Comuni finanziariamente forti:

- 10% (gruppo I, zona superiore)

- 20% (gruppo I, zona inferiore)

- b) per Comuni finanziariamente medi:
- 30% (gruppo II, zona superiore)
- 40% (gruppo II, zona inferiore)
c) per Comuni finanziariamente deboli:
- dal 50% all' 80% (gruppo III)

Art. 117

b) Sussidio federale

- 1 Il sussidio federale, versato al Cantone quale unico beneficiario (art. 61 LPAc), viene riservato in uguale misura all' Ente esecutore delle opere.
2 Abrogato

Art. 118

- 1 Invariato
2 Il sussidio supplementare é accordato limitatamente al raggiungimento della quota del 60% del costo effettivo a carico del Comune ai sensi dell' art. 96 cpv. 2.
3 Il sussidio supplementare é calcolato e versato decorso il termine di 15 anni previsto dall' art. 100.
4 Il sussidio supplementare é versato al Comune.

Art. 121

Impianti di trattamento dei rifiuti

a) Impianti pubblici:

- 1 Per gli impianti pubblici di riciclaggio o di eliminazione dei rifiuti solidi, liquidi o fangosi, come pure per le discariche controllate, é concesso un sussidio cantonale variante tra il 15% il 25% dei costi sussidiati dalla Confederazione; l' ammontare complessivo dei sussidi cantonali e federali non può superare il 50% dei costi d' investimento.
2 Per gli stessi impianti che non beneficiano del sussidio federale, il Cantone può concedere un sussidio nella misura massima del 50%.
3 Le percentuali di sussidio sono stabilite dall' autorità concedente, tenendo conto dell' estensione del comprensorio servito dagli impianti, rispettivamente della forza finanziaria del destinatario. Il Consiglio di Stato fissa le percentuali riferite alla forza finanziaria per decreto esecutivo.
4 Il sussidio federale, riconosciuto al Cantone quale unico beneficiario (art. 61 LPAc), viene riversato in uguale misura all' Ente esecutore delle opere.

Art. 121a (nuovo)

b) Impianti privati

- 1 Per i medesimi impianti di cui all' articolo precedente, realizzati da privati, può essere concesso un sussidio cantonale secondo le percentuali stabilite dall' art. 121 cpv. 1, 2 e 3.
2 Il sussidio può essere concesso solo nel caso in cui agli impianti privati sia riconosciuta una funzione di interesse pubblico.
3 L' autorità concedente stabilisce caso per caso le condizioni e le modalità per il versamento nonché il destinatario dei sussidi federale e cantonale. In particolare, in caso di realizzazione di impianti privati giusta l' art. 69 cpv. 1 lett. c), i sussidi possono essere assegnati al Consiglio di Stato o rispettivamente agli Enti di diritto pubblico per essere da questi utilizzati per diminuire il costo per il trattamento dei rifiuti a carico dei Comuni.
4 L' erogazione dei sussidi deve in particolare essere fatta dipendere dalla dimostrazione del funzionamento dell' impianto.

Art. 121 b) (nuovo)

Attrezzature e impianti di raccolta separata

- 1 Le attrezzature e gli impianti atti a favorire la raccolta separata dei rifiuti liquidi e fangosi e dei detriti solidi possono essere sussidiati dal Cantone nella misura massima del 50%.
2 Il sussidio é concesso agli Enti di diritto pubblico, ai Comuni o ai Consorzi, tenendo conto dell' estensione del comprensorio servito dall' impianto rispettivamente della forza finanziaria del destinatario.
3 Le percentuali di sussidio sono fissate dal Consiglio di Stato.

Art. 121 bis

Abrogato

Art. 123

Le spese di esercizio degli impianti di evacuazione, di depurazione e di eliminazione dei rifiuti non sono sussidiate.

II.

Norme transitorie

Le norme sui sussidi di cui agli art. 116 lett. a) e 121 sono applicabili, con effetto retroattivo al 1° novembre 1992, alle opere per le quali il sussidio federale é accordato secondo la LPAc, ritenuto tuttavia che per le opere iniziate prima del 1° novembre 1992 e per le quali, a tale data, era già stato stanziato un sussidio cantonale, quest' ultimo non può essere ridotto.

Le norme sui sussidi di cui agli art. 118 e 121 b) sono applicate a tutte le nuove decisioni.

III.

La legge concernente l' istituzione di un Ente per lo smaltimento dei rifiuti nel Sottoceneri del 20 giugno 1988 é così modificata:

Art. 9 cpv. 2 lett. d)

d) abrogata

IV.

Entrata in vigore

Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di leggi é pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.